



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE N. 5 del 22-07-2022

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO INTERNO FNOMCEO

Ufficio Proponente: Ufficio LEGALE

Responsabile del Procedimento: D'ADDIO CECILIA

Responsabile dell'istruttoria: Castigliero Lucia

Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO, riunito a ROMA il 22-07-2022 ;

VISTO l'articolo 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n.233, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3;

VISTO l'articolo 35, comma 2, del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221;

VISTA la deliberazione del Comitato Centrale n. 239 del 13/07/2022 concernente le modifiche al Regolamento interno della FNOMCEO

DELIBERA

di approvare le seguenti integrazioni al Regolamento interno della FNOMCEO:

- **TITOLO V**

DELLE ASSEMBLEE DEI PRESIDENTI DI ALBO

Art. 93 bis – Composizione e adunanze.

- 1. L'Assemblea dei Presidenti delle Commissioni Albo Medici è composta dai Presidenti delle Commissioni Albo Medici istituite in seno a ciascun Ordine territoriale italiano.*
- 2. L'Assemblea dei Presidenti delle Commissioni Albo Odontoiatri è composta dai Presidenti delle Commissioni Albo Odontoiatri istituite in seno a ciascun Ordine territoriale italiano.*
- 3. Le Assemblee possono riunirsi, di norma, due volte l'anno. Il Comitato Centrale può,*

su proposta del Presidente di ciascuna Assemblea, approvare lo svolgimento di ulteriori riunioni, nei limiti delle risorse spettanti a ciascuna professione.

4. Le riunioni si svolgono preferibilmente a Roma. Il Comitato Centrale può, su proposta del Presidente di ciascuna Assemblea, approvare lo svolgimento della riunione in altre sedi. Le riunioni possono tenersi in presenza o in modalità mista/telematica.

La presente deliberazione sarà inviata al Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 35 del DPR 221/1950.

Allegato: delibera CC n. 239 del 13/07/2022

IL SEGRETARIO
MONACO ROBERTO

IL PRESIDENTE
ANELLI FILIPPO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005.

REGOLAMENTO INTERNO DELLA
FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

(art. 35 DPR 5 aprile 1950 n. 221)

TITOLO I
DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Capo I

Adunanze ordinarie e straordinarie

Sezione 1ª — Composizione, attribuzioni e convocazione

Art. 1. — Il Consiglio Nazionale è composto dai Presidenti degli Ordini provinciali, i quali ne fanno parte di diritto dal momento della proclamazione della loro elezione sino alla nomina del successore. In caso di assenza o di impedimento sono sostituiti dai rispettivi Vice Presidenti.

Alle adunanze del Consiglio Nazionale intervengono i componenti del Comitato Centrale anche se non rivestono la qualifica di membri del Consiglio; ma, in tal caso, essi, pur avendo facoltà di interloquire nelle discussioni, non hanno diritto di voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno voto; pertanto gli Ordini i cui Presidenti fanno parte del Comitato Centrale e del Collegio dei Revisori dei Conti saranno rappresentati nelle votazioni relative al bilancio dai Vice Presidenti o da altro Presidente di Ordine debitamente delegato.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente o Vice Presidente può assistere alle sedute di Consiglio Nazionale, in qualità di osservatore e senza diritto di voto, un Consigliere dell'Ordine munito di apposita delega.

Art. 2. — Spetta al Consiglio Nazionale:

a) eleggere i componenti del Comitato Centrale e del Collegio dei revisori dei conti e deliberare in merito ad eventuali loro dimissioni;

b) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Federazione, su proposta del Comitato Centrale;

c) autorizzare le spese non contemplate nel bilancio preventivo, alle quali non possa farsi fronte con il fondo per le spese impreviste;

d) stabilire, su proposta del Comitato Centrale, il contributo annuo che ciascun Ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione;

e) approvare il regolamento interno della Federazione e le successive modificazioni;

f) fornire direttive di massima al Comitato Centrale per l'assolvimento delle attribuzioni istituzionali, con particolare riguardo a quelle derivanti dall'applicazione della legge 21-2-1963, n. 244;

g) Esaminare ed approvare gli accordi raggiunti dal Comitato Centrale con Enti a carattere nazionale, prima della loro stipulazione, al fine di renderli esecutivi in tutte le provincie della Repubblica salvo eventuali deleghe per accordi a carattere provinciale preventivamente conferite dal C.C. a norma dell'art. 8 della legge 21-2-63, n. 244;

h) decidere in merito agli eventuali contrasti fra il Comitato Centrale e i singoli Ordini provinciali relativamente ai regolamenti interni questi ultimi

ART. 3 - Ogni anno entro il mese di luglio il Consiglio Nazionale approva il conto consuntivo dell'anno precedente sulla base della relazione del Comitato Centrale e quella dei Revisori dei Conti; entro il mese di dicembre di ciascun anno il Consiglio Nazionale approva proposta del Comitato Centrale, il bilancio preventivo dell'anno successivo (3)

In quest'ultima adunanza determina, ove ne venga avanzata proposta dal Comitato Centrale, il contributo annuo che ciascun Ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti, per le spese di funzionamento della Federazione.

In mancanza di deliberazione su questo argomento, si interviene confermato il contributo nella misura versata l'anno precedente.

In caso di mancata tempestiva approvazione del bilancio preventivo nei termini previsti, il Consiglio Nazionale autorizza il Comitato Centrale all'esercizio provvisorio per un massimo di 4 mesi limitando ad 1/10 per mese le spese riferite al bilancio dell'anno precedente regolarmente approvato. (3)

ART. 4 - Nel corso dell'anno il Consiglio Nazionale si riunisce in adunanza straordinaria ogni qualvolta si renda necessario l'esplicazione dei compiti di cui all'art. 2.

ART. 5 - La convocazione del Consiglio Nazionale è disposta dal Presidente della Federazione o del Comitato Centrale ovvero su richiesta sottoscritta da un numero di componenti rappresentati almeno un sesto dei componenti il Consiglio Nazionale

(2) cfr. art. 23 Regolamento

(3) delibera C.N. 19-12-87

In quest'ultimo caso, coloro che richiedano la convocazione sono tenuti a presentare gli argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta.

Il Presidente cura la trasmissione dell'avviso, che va spedito con lettera raccomandata almeno venti giorni prima della data di riunione, quando si tratti di adunanze elettorali o ordinarie (1).

Per le adunanze straordinarie è prevista anche la convocazione di urgenza.

Nel caso di convocazione a richiesta di componenti del Consiglio Nazionale, il Presidente è tenuto ad indirirla ed a fissarla entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 6. — Nell'avviso di convocazione devono essere chiaramente indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo della adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori (2).

Fra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo di almeno un giorno (3).

Art. 7. — Ricevuto l'avviso di convocazione, ciascun componente del Consiglio Nazionale può richiedere l'aggiunta di uno o più argomenti all'ordine del giorno predisposto.

La richiesta va indirizzata al Presidente della Federazione a mezzo lettera raccomandata da spedirsi non oltre dieci giorni dalla data in cui risulta spedito l'avviso di convocazione della adunanza.

Nello stesso termine e con il medesimo mezzo il proponente deve dare avviso dall'intervenuta richiesta a tutti gli altri componenti del Consiglio Nazionale.

Art. 8. — Ciascun componente del Consiglio Nazionale ha facoltà, nei cinque giorni precedenti la riunione, di prendere visione presso gli uffici della Federazione degli atti relativi agli argomenti inclusi nell'ordine del giorno o dei quali sia stata chiesta nei termini l'inclusione (4).

Sezione 2ª — Adunanze

Art. 9. — Le adunanze del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente (5).

Disimpegna le funzioni di Segretario il Segretario della Federazione (6).

Art. 10. — I componenti del Consiglio Nazionale possono farsi rappresentare per delega nelle adunanze (7).

La delega va apposta in calce all'avviso di convocazione (8) e può essere rilasciata solo in favore di un Presidente di altro Ordine o di un Vice Presidente, quando questo ultimo intervenga all'adunanza per assenza od impedimento del proprio Presidente.

(1) Cfr. art. 14 Reg.
(2) Cfr. art. 125 T.U. 1925.
(3) Cfr. art. 24 Reg.
(4) Cfr. art. 275 T.U. 1934.
(5) Cfr. art. 12 D.L. 1946.
(6) Cfr. art. 30 Reg.
(7) Cfr. art. 24 Reg.
(8) Cfr. art. 24 Reg.

La delega va firmata dal Presidente dell'Ordine che la concede o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente.

Nessun componente del Consiglio Nazionale può essere investito di più di due deleghe (9).

Per quella elettiva è ammessa solo la delega al Vice Presidente dello stesso Ordine.

Art. 11. — L'adunanza del Consiglio Nazionale in prima convocazione è valida quando intervenga un numero di componenti che rappresenti almeno un quarto dei componenti del Consiglio Nazionale stesso.

Le adunanze in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, purché non inferiore a quello dei componenti del Comitato Centrale.

Art. 12. — Le adunanze del Consiglio Nazionale non sono pubbliche (10).

Il Presidente, avvalendosi della collaborazione del Segretario, predispose le misure idonee ad assicurare che nell'aula della riunione abbiano accesso unicamente i componenti del Comitato Centrale e del Consiglio Nazionale.

Il Presidente può, inoltre, consentire l'accesso e la permanenza in aula di funzionari e di tecnici della Federazione quando la loro presenza sia giudicata utile per fornire elementi di informazione o per collaborare alla redazione del resoconto della discussione.

In nessun caso, però, queste persone estranee al Consiglio Nazionale possono essere ammesse ad interloquire.

È riservata al Presidente la facoltà di formulare particolari inviti in deroga.

Art. 13. — I presenti estranei al Consiglio su invito del Presidente debbono allontanarsi quando siano in discussione questioni concernenti persone.

Art. 14. — Il Presidente dirige i lavori dell'adunanza, regola la discussione, mantiene l'ordine e fa osservare le leggi e i regolamenti.

All'uopo assicura la facoltà di parlare, concede la parola, modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annunzia il risultato.

Ha facoltà di richiamare all'ordine i componenti che turbino il regolare svolgimento dei lavori e, nei casi più gravi, di proporre al Consiglio Nazionale l'allontanamento dall'aula.

Ha facoltà di sospendere o di sciogliere l'adunanza per gravi motivi; in tal caso il verbale va inviato anche al Ministro della Sanità.

Art. 15. — All'ora fissata, il Presidente dichiara aperta la seduta e, come primo atto, verifica se si sia raggiunto il numero legale richiesto per la validità dell'adunanza.

In mancanza del numero legale, il Presidente può deliberare una breve sospensione della seduta (non superiore ad un'ora), dopo la quale si effettua una nuova verifica.

Persistendo la mancanza del numero legale, il Presidente toglie la seduta, fa redigere il relativo verbale e rinvia l'adunanza alla data di seconda convocazione, se già preventivamente fissata.

(9) Cfr. art. 24 Reg.
(10) Cfr. art. 275 T.U. 1934.

Art. 16. — Constatata la validità dell'adunanza il Presidente sottopone ad approvazione il processo verbale della seduta precedente.

Il verbale delle sedute del Consiglio Nazionale riporta la relazione della Presidenza e degli eventuali correlatori, gli ordini del giorno regolarmente presentati, approvati o meno e le mozioni conclusive.

I verbali saranno inviati a tutti i componenti del Consiglio Nazionale nel più breve tempo possibile.

Se un membro del Consiglio desidera sia inserita a verbale una sua dichiarazione fatta in sede di discussione, deve presentarne riassunto scritto e firmato alla Presidenza prima della fine della seduta.

Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni, esso si intende approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata e seduta.

Art. 17. — Dopo l'approvazione del verbale della seduta precedente, il Presidente dà notizia delle eventuali variazioni dell'ordine del giorno.

Per ogni argomento all'ordine del giorno il Presidente fa una relazione introduttiva e fissa uno schema eventualmente predisposto in base al parere del Comitato Centrale sul quale indirizzare la discussione.

Poi, nell'intento di garantire una conclusione serena, pacata e soprattutto responsabile dei lavori della adunanza, prende nota del numero degli interventi, delimita il tempo necessario alla esposizione degli stessi, al fine di dare all'assemblea un congruo margine di tempo per la formulazione, presentazione e discussione di eventuali ordini del giorno.

Art. 18. — La discussione degli argomenti all'ordine del giorno va effettuata con ordine.

Nessuno può parlare senza il permesso del Presidente.

L'ordine degli interventi si determina di norma in base alla priorità delle richieste; hanno, però, la precedenza le mozioni d'ordine.

Art. 19. — Coloro che intervengono nella discussione sono tenuti ad attenersi all'argomento in trattazione.

In caso di divagazioni il Presidente richiama l'oratore alla questione e, se dopo due richiami quegli seguita a dilungarsi, ha facoltà di interdargli la parola.

Art. 20. — Se un componente del Consiglio Nazionale turba col suo contegno la libertà della discussione e l'ordine dell'adunanza, il Presidente lo richiama all'ordine.

Dopo un secondo richiamo, ovvero — nei casi più gravi — anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può proporre l'allontanamento dall'aula. Sulla proposta delibera il Consiglio Nazionale.

Art. 21. — Ogni componente del Consiglio Nazionale, da solo o in associazione con altri, ha facoltà di proporre interrogazioni, mozioni d'ordine, ordini del giorno e mozioni conclusive.

Le interrogazioni hanno lo scopo di ottenere informazioni sull'argomento in discussione. Ad esse risponde il Presidente o, per sua delega, un componente del Comitato Centrale.

Di norma alle interrogazioni vien data immediatamente risposta nel corso della seduta; può tuttavia il Presidente riservarsi di rispondere in altra seduta quando la natura dell'interrogazione ne comporti di necessità il rinvio.

Le mozioni d'ordine hanno lo scopo di sollevare questioni pregiudiziali intese a modificare o a rinviare il corso della discussione. Esse vanno, pertanto, svolte e decise con precedenza su ogni altro argomento.

Sulle stesse la discussione, prima della votazione, è limitata a due interventi, uno a favore ed uno contro.

Le mozioni conclusive devono vertere esclusivamente sull'argomento in discussione.

Gli ordini del giorno servono per introdurre in discussione nuovi argomenti da comprendere nelle varie ed eventuali.

Art. 22. — Coloro che intendono interloquire sugli argomenti posti all'ordine del giorno devono darne comunicazione alla Segreteria.

Il Presidente, tenuto conto del tempo a disposizione e del numero degli iscritti a parlare, determina e rende noto la durata massima di ogni intervento, curando poi che ciascun oratore non si dilunghi oltre il tempo assegnato.

Chiusa la discussione, è data facoltà di proporre e succintamente illustrare mozioni conclusive attinenti gli argomenti discussi.

Tra le mozioni conclusive presentate il Presidente sceglie quelle da porre in votazione proponendo, se del caso, la fusione di alcune di esse; dà lettura dei testi prescelti e li pone in discussione per le eventuali modifiche ed emendamenti (che vanno votati con precedenza), chiude la discussione, specifica le modalità di voto, apre la votazione.

Sezione 3ª — Votazioni

Art. 23. — La votazione avviene partitamente per ogni argomento all'ordine del giorno e comunque messo in discussione e per le eventuali mozioni conclusive ad esso inerenti.

Ogni componente del Consiglio Nazionale dispone di un voto.

Le votazioni in seno al Consiglio Nazionale si effettuano a scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta (1), salvo che il Consiglio approvi la proposta per acclamazione.

Si deve votare a scrutinio segreto quando si tratti di deliberazioni concernenti persone (2).

Gli altri voti si danno per alzata e seduta, a meno che chiedano l'appello nominale tanti componenti che sommino almeno un sesto dei voti al momento rappresentati in Consiglio, ovvero chiedano la votazione a scrutinio segreto almeno un quarto dei componenti del Consiglio Nazionale presente.

(1) Cfr. art. 25 Reg.

(2) Cfr. art. 276 T.U. 1934.

La domanda di votazione per appello nominale o a scrutinio segreto deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara che si deve passare ai voti.

Nel concorso di diverse domande, quella di votazione a scrutinio segreto prevale sulla domanda di votazione per appello nominale.

Art. 24. — Le operazioni di scrutinio sono effettuate dal Segretario, che viene assistito dai due componenti del Consiglio Nazionale più anziani di età presenti, i quali assumono le funzioni di scrutatori.

Art. 25. — Per lo scrutinio segreto il Presidente fa apparecchiare l'urna; spiega il significato del voto; incarica i due componenti del Consiglio Nazionale più anziani di età di fungere da scrutatori; ordina la chiama.

Ad ogni votante viene consegnata una scheda; detta scheda, riempita con il « si » o con il « no » viene poi depositata nell'urna.

Terminate le operazioni di scrutinio il Presidente ne proclama il risultato.

Art. 26. — Per l'appello nominale il Presidente indica il significato del « si » e del « no » ed estrae a sorte il nome di una Provincia.

L'appello nominale comincia in ordine alfabetico dall'Ordine che ha sede in quella provincia.

Il Segretario coadiuvato dagli scrutatori, tiene nota dei voti; il Presidente ne proclama il risultato.

Il votante ha facoltà di esprimere dichiarazione del suo voto e richiedere che sia inserita a verbale con le modalità previste dall'art. 16.

Art. 27. — Il voto peralzata e seduta è soggetto a riprova, se c'è chi la richieda prima della proclamazione.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario e dagli scrutatori, decide del risultato della prova e della riprova, che possono ripetersi; se rimane ancora dubbio si procede per appello nominale.

Art. 28. — Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto se non per dichiarazione di voto in caso di votazione palese.

Art. 29. — Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti espressi di presenza o per delega nell'adunanza al momento della votazione (1).

Le astensioni si computano per determinare la maggioranza dei votanti; in caso di scrutinio segreto, si computano, per il detto fine, le schede bianche e quelle illeggibili o comunque non valide (2).

A parità di voti prevale il voto del Presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta (3).

Sezione 4ª — Processi verbali

Art. 30. — I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio Nazionale sono stesi sotto la personale responsabilità del Segretario.

(1) Cfr. art. 25 Reg.

(2) Cfr. art. 25 Reg. e 276 T.U. 1934.

(3) Cfr. art. 25 Reg. e 275 T.U. 1934.

Capo II

Adunanze elettorali

Sezione 1ª — Disposizioni generali

Art. 31. — L'anno successivo all'elezione dei Presidenti degli Ordini Provinciali, non oltre il mese di marzo, va convocato il Consiglio Nazionale per la elezione del Comitato Centrale (1) e del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 32. — Sono eleggibili a Componenti del Comitato Centrale e del Collegio dei revisori dei conti gli iscritti ad un albo provinciale dei medici (2), compresi coloro che facevano parte dei suddetti organi uscenti (3).

Non sono eleggibili a componenti del Comitato Centrale coloro che abbiano subito provvedimenti

disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine o del Comitato Centrale.

Non è compatibile con la carica di Componenti del Comitato Centrale:

a) chi intrattiene un rapporto di lavoro con la Federazione o con un Ordine Provinciale;

b) la parentela fino al 2° grado con altro componente del Comitato Centrale. In caso di mancato dimissioni spontanee di uno dei componenti incompatibili, l'incompatibilità riguarda il membro che ho ottenuto il minor numero di voti o a parità di voti il meno anziano.

La qualità di componente del Comitato Centrale e le cariche in seno allo stesso si perdono verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

Le condizioni previste come causa di incapacità o di incompatibilità per un determinato ufficio in

(1) Cfr. art. 26 Reg. in relazione art. 7 D.P.R. 1360 del 1959.

(2) Cfr. art. 13 D.L. 1946 in relazione a legge 1027 del 1957.

(3) Cfr. art. 16 Reg. in relazione art. 3 D.P.R. 1360 del 1959.

pediscono la nomina all'ufficio stesso se prestano, e ne determinano la decadenza, ove sopravvengano.

Qualora non sia disposto altrimenti, la dichiarazione della decadenza o l'accettazione delle dimissioni da un determinato ufficio spetta alla medesima autorità che ha proceduto alla nomina. Pertanto l'accettazione delle dimissioni dalla carica di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario, spetta al Comitato Centrale; quello di componente del Comitato Centrale al Consiglio Nazionale.

Art. 33. — La votazione per l'elezione del Comitato Centrale e del Collegio dei revisori dei conti si svolge in tre giorni consecutivi, di cui uno festivo, a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto (1).

Ogni componente del Consiglio Nazionale dispone di tanti voti quanti sono ad esso attribuiti dalla legge.

Art. 34. — La votazione si effettua a mezzo di schede in bianco, munite del timbro a secco della Federazione, che vengono riempite con i nomi dei membri da eleggere, nel numero previsto dalla legge, per il Comitato Centrale ed in numero di quattro (tre effettivi ed uno supplente) per il Collegio dei revisori dei conti (2).

Per la elezione dei suddetti due organi può farsi uso di schede distinte.

Le schede vanno poi racchiuse in apposita busta, anch'essa contrassegnata con il timbro a secco della Federazione.

Art. 35. — La convocazione del Consiglio Nazionale per l'Assemblea elettiva viene fatta a cura del Presidente della Federazione e si effettua con lettera raccomandata da inviarsi a ciascun componente almeno venti giorni prima della votazione.

Nell'avviso di convocazione si devono indicare i componenti del Comitato Centrale uscente, i giorni delle votazioni, nonché, per ciascun giorno, l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni (3).

Gli orari suddetti vanno stabiliti in maniera da consentire l'ordinato svolgimento delle operazioni e la possibilità ai votanti di esercitare con l'esattezza e la ponderazione necessarie il loro diritto di voto.

Sezione 2ª — Adempimenti preliminari alle votazioni e costituzione dell'Ufficio Elettorale

Art. 36. — Il Presidente della Federazione provvede affinché, sin dal giorno precedente le elezioni, sia predisposta la sala dove queste vanno tenute con l'installazione di apposite cabine e con la predisposizione di tutto il materiale occorrente.

Il tavolo dell'ufficio elettorale deve essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti (4).

Art. 37. — Nel primo giorno delle elezioni, quale primo adempimento, si fa luogo alla costituzione dell'ufficio elettorale, che deve essere composto dal Presidente, da due scrutatori e dal Segretario.

Assume le funzioni di Presidente il Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente. Ove anche il Vice Presidente fosse assente o impedito, assume la presidenza il membro del Comitato Centrale più anziano di età fra i presenti all'adunanza.

Sono chiamati a fungere da scrutatori i due elettori più anziani di età presenti all'adunanza e non appartenenti al Comitato Centrale.

Lo scrutatore più anziano di età assume la Vice Presidenza dell'Ufficio elettorale, coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento (5).

È chiamato a disimpegnare le funzioni di Segretario l'elettore più giovane presente all'adunanza e non appartenente al Comitato Centrale (6).

Art. 38. — Il Presidente dell'Ufficio elettorale, o chi ne fa le veci, è incaricato della polizia dell'adunanza e deve disporre che gli elettori che hanno votato escano dalla sala e non vi rientrano se non dopo la chiusura della votazione (7).

Egli, dopo aver udito il parere degli scrutatori, decide sopra i reclami e le irregolarità intorno alle operazioni elettorali, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate (8).

Art. 39. — Almeno tre componenti dell'ufficio, tra cui il Presidente o il Vice Presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali (9).

Art. 40. — Costituito l'ufficio elettorale, il Presidente fa constatare ai componenti di esso l'arredamento della sala di votazione, si assicura che sia stato predisposto un elenco in duplice copia degli aventi diritto al voto, con l'indicazione del numero dei voti spettanti a ciascuno. Dispone poi che, a cura degli scrutatori, sia provveduto all'autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, e delle relative buste, tenuto conto del numero di voti che possono essere espressi dagli elettori.

L'autenticazione delle schede e delle buste si effettua mediante apposizione del timbro a secco della Federazione (10).

Le schede e le buste così predisposte sono custodite in un'urna o in apposita scatola.

Altra urna deve essere a disposizione dell'ufficio per ricevere le schede dopo l'espressione di voto.

Ambedue le urne o la scatola vanno utilizzate solo dopo che il Presidente avrà fatto constatare ai presenti che sono vuote.

(5) Cfr. art. 23 D.P.R. n. 303 del 1951.

(6) Cfr. art. 14 Reg. in relazione all'art. 2 D.P.R. numero 1360 del 1959.

(7) Cfr. art. 40 D.P.R. n. 203 del 1951.

(8) Cfr. art. 2 L. 1946 in relazione alla legge 1027 del 1957.

(9) Cfr. art. 24 D.P.R. n. 203 del 1951.

(10) Cfr. art. 16 Reg. in relazione art. 3 D.P.R. 1360 del 1959.

(1) Cfr. art. 13 D.L. 1946 in relazione a legge 1027 del 1957.

(2) Cfr. art. 16 Reg. in relazione all'art. 3 del D.P.R. n. 1360 del 1959.

(3) Cfr. art. 14 Reg. in relazione all'art. 1 del D.P.R. n. 1360 del 1959.

(4) Cfr. art. 35 D.P.R. n. 203 del 1951.

Art. 41. — Esaurite le operazioni preliminari, il Presidente dell'Ufficio, qualunque sia il numero dei presenti, dichiara aperta la votazione, alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione (1).

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono la tessera d'iscrizione ad un Ordine dei Medici, oppure altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché munito di fotografia (2).

Si prescinde dalla esibizione del documento di identità quando l'elettore sia personalmente conosciuto da un componente dell'ufficio elettorale (3).

Sezione 3ª — i votazioni

Art. 42. — Identificato l'elettore ed accertata la sua inclusione nell'apposita lista, il Presidente o chi ne fa le veci gli consegna tante schede in bianco e tante buste, contrassegnate col timbro a secco della Federazione, quanti sono i voti che egli può esprimere; contemporaneamente gli consegna una matita copiativa, che dovrà poi essere restituita all'ufficio insieme alle buste contenenti i voti espressi.

Art. 43. — Ove la scheda e la busta consegnate all'elettore subiscano, durante l'espressione di voto, alterazioni tali da presentare pericolo di annullamento in sede di scrutinio, l'elettore può chiederne al Presidente la sostituzione; del che va fatta menzione nel verbale.

Art. 44. — L'espressione del voto deve essere compiuta personalmente dall'elettore nell'apposita cabina (4); la scheda riempita deve essere poi racchiusa nell'apposita busta.

Gli elettori i quali, per impedimento fisico evidente o riconosciuto dall'ufficio, si trovino nella impossibilità di esprimere il voto, sono ammessi dal Presidente a farlo esprimere da un elettore di fiducia e in loro presenza (5). Della circostanza va fatta menzione nel verbale, al quale va allegato il certificato medico eventualmente esibito (6).

Il voto si esprime scrivendo con matita copiativa, nelle apposite righe, il nome e cognome dei candidati prescelti. È valido il voto espresso col solo cognome quando nessun altro medico, avente quel cognome, risulti iscritto negli Albi provinciali dei medici.

Nel caso di medici che abbiano lo stesso nome e cognome la designazione va effettuata aggiungendo a tali indicazioni quella dell'anno di nascita o dell'Albo di appartenenza.

Art. 45. — Effettuata in cabina l'espressione del voto, l'elettore consegna chiusa la busta contenente la scheda al Presidente, il quale la depone nell'apposita urna e cura che sia presa nota della intervenuta espressione del voto sulla lista degli elettori.

L'elettore che dispone di più voti consegna tante buste contenenti schede quanti sono i voti a lui attribuiti.

Art. 46. — Decorsa l'ora prevista come termine per la votazione del primo giorno, il Presidente dichiara chiusa la votazione.

Provvede, quindi, alla chiusura delle urne e procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiersi nel giorno successivo. Cura che alle urne ed al plico siano apposti i sigilli o, quanto meno, siano incollate due strisce di carta recanti il timbro della Federazione e la firma del Presidente, nonché quella degli altri componenti l'ufficio elettorale e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere.

Conseguentemente il Presidente rinvia la votazione all'ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi.

Alla ripresa delle operazioni il Presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, dichiara riaperta la votazione.

Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura.

Delle operazioni compiute si redige, giorno per giorno, apposito verbale in duplice esemplare, che deve recare in ciascun foglio la firma di tutti i componenti dell'ufficio elettorale ed il bollo della Federazione. Detti verbali possono anche non essere compilati sul normale registro dei verbali delle adunanze del Consiglio Nazionale, ma vanno poi su di esso fedelmente trascritti.

La chiusura delle operazioni di voto nei giorni prestabiliti può essere protratta oltre l'orario fissato dall'avviso di convocazione solo per dar tempo di votare a coloro che si siano presentati in sala entro l'orario stesso.

Sezione 4ª — Scrutinio

Art. 47. — Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio assistito dagli scrutatori e dal segretario.

Tuttavia l'inizio delle operazioni di scrutinio può essere rinviato, per deliberazione del Presidente, al giorno successivo, nel qual caso si provvede a tutti quegli adempimenti cautelativi di cui all'articolo precedente.

Alle operazioni di scrutinio hanno facoltà di assistere gli elettori che ne facciano richiesta, i quali hanno diritto di chiedere in visione le schede estratte dall'urna.

Art. 48. — Come primo atto delle operazioni di scrutinio l'ufficio accerta la validità delle elezioni espletate, contando il numero delle schede elettorali contenute nelle urne, che deve corrispondere al numero dei voti espressi dagli elettori, secondo quanto risulta dall'apposito elenco.

L'elezione in prima convocazione è valida quando siano stati espressi almeno un terzo dei voti di cui dispongono i componenti del Consiglio Nazionale nel loro complesso; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti purché non inferiore al decimo di quelli di cui dispongono i componenti del Consiglio nel loro complesso e, comunque, al doppio dei componenti del Comitato Centrale.

(1) - (2) - (3) Cfr. art. 41 D.P.R. n. 203 del 1951.

(4) Cfr. artt. 39 e 43 D.P.R. n. 203 del 1951.

(5) - (6) Cfr. art. 39 D.P.R. n. 203 del 1951.

Art. 49. — Sono nulle le schede:

1. — che non siano quelle predisposte dall'ufficio elettorale;

2. — nelle quali l'elettore si è fatto riconoscere ed ha scritto altre indicazioni oltre quelle dei medici votati;

3. — che portano o contengono segni che possono ritenersi destinati a far riconoscere il votante e che siano a lui attribuiti;

4. — nelle quali l'elettore ha espresso il suo voto per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare (art. 55 D.P.R. n. 203 del 1950).

La nullità della scheda determina la nullità di tutti i voti in essa espressi; la nullità di un voto di preferenza non inficia, invece, la nullità delle altre preferenze.

In caso di dubbio, va riconosciuto come valido il voto quando sia possibile desumere con certezza la volontà dell'elettore.

Art. 50. — Si considerano schede bianche quelle che, pur munite di timbro a secco della Federazione, non portano alcuna espressione di suffragio, né segni o tracce di scrittura.

Art. 51. — Durante lo scrutinio ogni elettore può avanzare contestazioni, a voce o per iscritto, nei riguardi delle operazioni o della validità di schede.

Di tali contestazioni viene fatta esatta menzione nel verbale, indicando le decisioni su di esse adottate dal Presidente.

Art. 52. — Le schede nulle, quelle bianche e quelle contestate sono vidimate dal Presidente e dagli scrutatori ed, alla fine dello scrutinio, sono conservate in piego suggellato sul quale l'uno e gli altri appongono la firma (1).

Sezione 5^a — Proclamazione degli eletti ed adempimenti successivi

Art. 53. — Ultimato lo scrutinio dei voti, il Presidente proclama immediatamente il risultato e fa bruciare le schede valide, mentre quelle nulle, quelle bianche e quelle contestate vengono conservate in piego suggellato (2).

A parità di voto è proclamato eletto il candidato che ha maggiore anzianità d'iscrizione all'albo ed in caso di parità, di abilitazione all'esercizio professionale o sussidiariamente di età.

La proclamazione degli eletti viene fatta dal Presidente dell'assemblea mediante lettura ad alta voce del nome e cognome degli eletti, dei voti da ciascuno ottenuti, del numero dei votanti, e con le altre indicazioni atte a comprovare che gli eletti

hanno ottenuto la maggioranza relativa di voti e siano state osservate le disposizioni del 2° comma dell'articolo 3 del Regolamento 5 aprile 1950 n. 221, per la proclamazione del più anziano in caso di parità di voti.

Chiusa con la proclamazione degli eletti l'operazione elettorale, cessa ogni potere del seggio elettorale.

Infine il Presidente notifica immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i risultati delle elezioni agli eletti ed alle Autorità ed Enti indicati nell'art. 2 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 (3).

Art. 54. — Se i componenti del Comitato Centrale, nel corso del triennio per cui esso è eletto, siano ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo le norme dei precedenti articoli.

I componenti eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto triennio.

Le disposizioni dei precedenti comma si applicano anche nei casi di cessazione dell'intero Comitato Centrale.

Art. 55. — Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto agli albi può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione Centrale per gli Esercenti le professioni sanitarie.

In caso di annullamento delle elezioni, queste debbono essere nuovamente esplesate sotto la direzione del precedente Comitato Centrale.

Art. 56. — Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il nuovo Comitato Centrale si riunisce, su convocazione del componente più anziano di età, per procedere alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario (4).

Per ciascuna delle cariche si procede ad elezione separata, che si effettua a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato eletto quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede ad una nuova votazione, qualunque sia il numero dei votanti.

Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito maggior numero di voti.

(1) Cfr. art. 19 Reg.
(2) Cfr. art. 19 Reg.

(3) Cfr. art. 20 Reg.
(4) Cfr. art. 20 Reg.

TITOLO II
DEL COMITATO CENTRALE

Capo I

Attribuzioni ed organi interni

Art. 57. — Al Comitato Centrale spettano le seguenti attribuzioni:

1) Vigilare, sul piano nazionale, a la conservazione del decoro e dell'indipendenza della professione.

A tal fine il Comitato Centrale cura l'applicazione delle norme raccolte nel Codice Deontologico che fa parte integrante del presente Regolamento.

2) Coordinare e promuovere l'attività degli Ordini provinciali con disposizioni di carattere generale che non ledano le specifiche competenze degli Ordini provinciali e del Consiglio Nazionale e siano idonee ad assicurare uniformità di indirizzo nello svolgimento dei compiti istituzionali.

3) Promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti.

4) Designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti o organizzazioni di carattere interprovinciale o nazionale.

La designazione obbliga il designato a partecipare con assiduità e diligenza alle riunioni tenute presso la commissione, l'ente o l'organizzazione, dei quali è chiamato a far parte ed a riferire al Comitato Centrale, anche con relazione scritta, quanto abbia formato oggetto delle riunioni alle quali partecipa.

5) Dare il proprio concorso alle Autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare gli Ordini, avanzando d'iniziativa proposte e fornendo, a richiesta, pareri.

Per tale scopo il Comitato Centrale provvederà all'istituzione ed al funzionamento di un Centro studi, a carattere permanente.

6) Dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui all'art. 3 lett. g), del D.L. 13 settembre 1946, n. 233.

Per quanto concerne le controversie fra sanitario e persone o Enti, le direttive di massima che il Comitato Centrale andrà ad emanare dovranno essere ispirate alle finalità di garantire la libertà di lavoro di tutti i medici iscritti agli albi, la libera scelta effettiva del medico da parte del paziente, anche se assistito da un Ente mutuo-assistenziale, il decoro e l'indipendenza della professione.

7) Trattare, sul piano nazionale, ai sensi dell'art. 8 della legge 21 febbraio 1963, n. 244, accordi con Enti mutualistici ed assistenziali per determinare i compensi minimi per le prestazioni professionali da praticare agli assistiti dagli Enti medesimi e per precisare le modalità di erogazione dell'assistenza.

8) Autorizzare gli Ordini che ne facciano richiesta, ai sensi dell'art. 8 della legge 21 febbraio 1963, n. 244, a trattare in sede provinciale.

9) Esprimere parere vincolante sugli accordi che gli Ordini Provinciali avessero eventualmente concordato in sede locale con gli Enti Assistenziali ai sensi dell'art. 8 della legge 21-2-1963 n. 244.

10) Predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Federazione, sulla scorta dei dati forniti dal Tesoriere, e proporre al Consiglio Nazionale la misura del contributo annuo che ciascun Ordine deve versare alla Federazione per il suo funzionamento.

11) Esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi degli Ordini provinciali.

Nell'esercizio di detto potere il Comitato Centrale osserva le norme procedurali previste nel Capo V del Regolamento approvato con D.P.R. 10 aprile 1950, n. 221.

ART. 58 - Oltre a disimpegnare le attribuzioni di cui all'articolo precedente, il Comitato Centrale fissa le direttive di massima per il funzionamento degli Uffici della Federazione, delibera le spese in attuazione del bilancio di previsione, eventuali storni che si rendessero necessari dall'apposito capitolo per le spese impreviste. Tuttavia le spese di importo non superiore a lire 5 milioni rientrano nelle previsioni di bilancio, sono disposte dalla deliberazione del Presidente. Le spese urgenti di importo superiore a lire 10 milioni possono essere deliberate dal Presidente, salvo ratifica da parte del Comitato Centrale (1).

ART. 59 - Il Comitato Centrale delibera la concessione di una congrua anticipazione per l'istituzione di un apposito Fondo economato per le minute spese che sono disposte dal Direttorio della Federazione.

Il reintegro di tale fondo è effettuato quando necessario con apposita deliberazione dello stesso Comitato Centrale.

Art. 60. — Il Presidente ha la rappresentanza della Federazione, di cui convoca e presiede il Consiglio Nazionale ed il Comitato Centrale; cura l'esecuzione delle deliberazioni dei suddetti organi e dirige l'attività degli uffici (1), coadiuvato dal Segretario.

Conseguentemente sta in giudizio, sia come attore, sia come convenuto, e stipula i contratti per conto della Federazione, previa deliberazione del Comitato Centrale (2).

Il Vice Presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente.

Art. 61. — Il Segretario coadiuva il Presidente nel dirigere l'attività degli Uffici, sorvegliandone il regolare andamento, di cui risponde nei confronti del Presidente stesso e del Comitato Centrale.

Disimpegna le funzioni di Segretario nelle adunanze del Consiglio Nazionale e del Comitato Centrale e cura la compilazione dei relativi verbali; assicura la regola e tenuta dei registri delle deliberazioni dei predetti organi e soprintende al funzionamento dell'archivio.

Autentica le copie delle deliberazioni e degli altri atti che vengono rilasciati a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati.

In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal componente del Comitato Centrale meno anziano di età, che non sia il Tesoriere (3).

(1) Cfr. art. 12 D.L. 1946 in relazione a legge n. 1027 del 1937 e art. 29 Reg. in relazione art. 8 D.P.R. n. 1360 del 1959.

(2) Cfr. art. 151 T.U. 1915.

(3) Cfr. art. 31. Reg.

Art. 62. — Il Tesoriere ha la custodia e la responsabilità del fondo in contanti e degli altri valori di proprietà della Federazione e può essere tenuto a prestare una cauzione di cui il Comitato Centrale determina l'importo e le modalità.

Tutte le somme disponibili devono essere depositate su di un conto corrente bancario presso un Istituto prescelto dal Comitato Centrale.

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate della Federazione, ad esclusione di quelle previste dall'art. 33 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221; paga, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, i mandati spediti dal Presidente e controfirmati dal Segretario; è responsabile del pagamento dei mandati irregolari od eccedenti lo stanziamento del bilancio approvato.

Il contributo annuo dovuto alla Federazione, a norma dell'art. 14 del D.L. 13 settembre 1946, n. 233, è riscosso a mezzo di ruoli esattoriali, che ciascun Ordine provinciale dovrà compilare, in osservanza delle relative norme di legge e secondo le istruzioni impartite dal Comitato Centrale.

Art. 63. — Il Tesoriere sovrintende agli uffici finanziari della Federazione; assicura la regolare tenuta dei registri contabili indicati nell'art. 32 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, e di ogni altra scrittura sussidiaria che si rendesse utile istituire; dà al Presidente ed al Comitato Centrale ogni opportuno suggerimento atto a garantire la regolarità della gestione finanziaria, nel pieno rispetto del bilancio preventivo; predispone gli elementi per la formulazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

Capo II

Adunanze

Art. 64. — Il Comitato Centrale è convocato dal Presidente della Federazione, di iniziativa, o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei componenti, entro dieci giorni dalla richiesta (1).

L'avviso di convocazione deve essere spedito con lettera raccomandata, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per telegramma ed il termine suddetto è ridotto a due giorni (2).

Art. 65. — Nell'avviso di convocazione, anche se telegrafica, deve essere indicato l'ordine del giorno dei lavori.

Ciascun componente del Comitato Centrale ha facoltà nei due giorni precedenti la riunione, di prendere visione presso gli uffici della Federazione degli atti relativi agli argomenti inclusi nell'ordine del giorno.

(1) Cfr. art. 23 Reg.

(2) Cfr. art. 125 T.U. 1915.

Art. 66. — Le sedute del Comitato Centrale non sono pubbliche.

Al Presidente spettano i poteri e le prerogative di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 67. — Per la validità delle riunioni del Comitato Centrale occorre l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le votazioni si svolgono di norma per appello nominale; si vota per scrutinio segreto in caso di deliberazioni concernenti persone o quando tre componenti del Comitato Centrale ne facciano richiesta.

Art. 68. — I componenti del Comitato Centrale possono essere recusati per i motivi stabiliti dal Codice di procedura civile in quanto applicabili e debbono astenersi quando vi sia un motivo di

ricusazione che essi conoscono anche se non proposto e quando sia in discussione un rapporto con Enti o Istituti con i quali il membro del Comitato Centrale intrattenga un rapporto di impiego.

Art. 69. — I processi verbali delle sedute sono redatti dal Segretario ed approvati dal Comitato Centrale nella seduta successiva a quella alla quale si riferiscono.

Copia dei processi verbali, dopo la compilazione, va trasmessa ai componenti del Comitato Centrale, ciascuno dei quali ha facoltà di richiedere, in sede di approvazione, che si faccia constare del suo

voto e dei motivi che lo hanno determinato o che si rettifichino le proprie dichiarazioni, presentando a tal fine richiesta scritta.

Dopo l'approvazione, i processi verbali sono trascritti su apposito registro e firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 70. — I processi verbali devono contenere in succinto le notizie di quanto si è svolto nella seduta: l'ora di inizio e di termine dei lavori, l'indicazione degli intervenuti, il riassunto delle discussioni svoltesi, le proposte avanzate, le deliberazioni adottate, l'esito delle votazioni.

Capo III

Ordinamento dei servizi della Federazione

Art. 71. — I servizi burocratici della Federazione sono disimpegnati dal personale ad essa addetto, il cui stato giuridico ed economico è disciplinato da apposito regolamento organico.

Per particolari problemi, il Comitato Centrale ha facoltà di avvalersi della consulenza, continuativa o occasionale, di esperti.

Art. 72. — Ferme restando le attribuzioni devolute dalla legge al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, è in facoltà del Comitato Centrale attribuire a componenti del Comitato stesso il coordinamento dell'attività burocratica dei servizi della Federazione.

Art. 73. — I componenti del Comitato Centrale che, con deliberazione dello stesso, vengono preposti ad un settore dei servizi burocratici della Federazione, sovrintendono al buon andamento degli affari che rientrano nella propria competenza e di essi rispondono al Comitato Centrale. Essi possono avvalersi della collaborazione di Membri del Consiglio Nazionale.

Nelle discussioni dinanzi al Comitato Centrale, sono di diritto relatori per ogni argomento che rientra nella competenza del settore loro affidato.

Art. 74. — Spetta al Presidente di curare l'unità di indirizzo dell'attività della Federazione; pertan-

to, egli deve essere tenuto al corrente dell'andamento degli affari da parte dei preposti ai vari settori.

Nel caso di dissenso fra il Presidente e colui che è preposto ad un settore, la questione va sottoposta alla deliberazione del Comitato Centrale.

Se, per intanto, vi fossero provvedimenti urgenti da adottare, hanno corso quelli disposti dal Presidente.

Art. 75. — L'apertura della corrispondenza in arrivo alla Federazione va eseguita sotto la diretta sorveglianza del funzionario preposto all'Ufficio Segreteria. Questa cura che sia protocollata, la sottopone in visione al Presidente e poi l'inoltra agli uffici competenti per la trattazione.

La firma della corrispondenza in partenza preventivamente vistata dal Direttore spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento al Vice Presidente.

Può, tuttavia, il Presidente delegare i componenti del Comitato Centrale, preposti ai singoli settori dei servizi burocratici, a firmare la corrispondenza del proprio settore, nonché delegare il Direttore della Federazione per la firma della corrispondenza ordinaria che non riguarda cioè i rapporti con le Pubbliche Autorità, gli Uffici centrali statali e questioni di principio rilevante interesse.

In ogni caso, la corrispondenza con le Pubbliche Autorità e gli Uffici di cui sopra, così come quella che investe questioni di principio o di rilevante interesse, va firmata dal Presidente o da chi ne fa le veci (2).

Capo IV:

Spese e contratti

Art. 76. — Le deliberazioni che importino spese devono indicare l'ammontare di esse ed il relativo capitolo di competenza.

Quelle per lavori od acquisti devono anche indicare il modo di esecuzione ed essere corredate da appositi progetti, perizie e preventivi.

Qualsiasi variazione o modifica ai progetti, perizie o preventivi e ai relativi contratti deve essere approvata dall'organo che li ha deliberati (1).

(1) Cfr. art. 284 T.U. 1934.

(2) delibera C.N. 6-4-84.

Art. 77. — I contratti di alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere da stipulare nell'interesse della Federazione devono di regola essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato o, quanto meno, vi si deve provvedere mediante licitazione privata.

Tuttavia il Comitato Centrale può anche deliberare di seguire la trattativa privata allorché ricorrano circostanze eccezionali e ne siano evidenti la necessità e la convenienza (1).

Art. 78. — I componenti del Comitato Centrale si debbono astenere dal prendere parte direttamen-

(1) Cfr. art. 1 legge n. 530 del 1-47.
(2) Cfr. art. 279 T.U. 1934.

te o indirettamente a servizi, esazioni, somministrazioni od appalti che interessino la Federazione.

Art. 79. — I componenti del Comitato Centrale devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso la Federazione; come pure quando si tratta di interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro parenti od affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire incarichi ai medesimi.

Il divieto di cui sopra importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

Le disposizioni, di cui al comma precedenti, si applicano anche al Direttore della Federazione (2).

Capo V

Dimissioni di Componenti del Comitato Centrale ed integrazione del medesimo

Art. 80. — Le dimissioni da componente del Comitato Centrale o da una delle cariche in seno al Comitato stesso (Presidente escluso) vanno rassegnate per iscritto al Presidente, che ne dà comunicazione nella prima riunione al Comitato Centrale che ne prende atto.

In caso di dimissione da una delle cariche interne, si provvede alla sostituzione con nuove elezioni.

Le dimissioni dalla carica di Presidente vengono direttamente comunicate dallo stesso al Comitato Centrale, in apposita seduta, che provvede come prescritto nel comma precedente.

Delle dimissioni e delle conseguenti sostituzioni va data comunicazione al Consiglio Nazionale nella prima adunanza che viene tenuta.

Art. 81. — I dimissionari continuano a disimpegnare le mansioni inerenti la carica rivestita, en-

tro i limiti dell'ordinaria amministrazione, sino a quando non vengano sostituiti.

Art. 82. — Se i componenti del Comitato Centrale, nel corso del triennio per cui esso è eletto, siano ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni, ad elezioni suppletive in sostituzione dei membri dimissionari.

I componenti eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto triennio.

Le disposizioni dei precedenti comma si applicano anche nei casi di cessazione dell'intero Comitato Centrale nel rispetto del precedente art. 81 (1).

(1) Cfr. art. 22 Reg.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI AL CONSIGLIO NAZIONALE E AL COMITATO CENTRALE

Art. 83. — Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio Nazionale o del Comitato Centrale se non sia stata compresa nell'ordine del giorno e se gli atti relativi non siano stati messi a disposizione dei componenti dei predetti organi entro i termini previsti dal presente Regolamento.

In caso di urgenza, è però sufficiente che gli atti predetti siano messi a disposizione dei componenti almeno 24 ore prima dell'adunanza dell'organo.

Art. 84. — Le deliberazioni che importino modifiche o revoca di deliberazioni esecutive si danno come non avvenute ove esse non facciano esplicita menzione della revoca o della modifica (1).

(1) Cfr. art. 282 T.U. 1934.

Art. 85. — Sono nulle le deliberazioni prese in adunanze illegali o adottate sopra oggetti estranei alle attribuzioni degli organi deliberanti o che contengano violazioni di legge (2).

Art. 86. — Il Consiglio Nazionale e il Comitato Centrale possono incaricare uno o più dei propri componenti di riferire sopra oggetti che esigono indagini od esame speciale (3).

(2) Cfr. art. 258 T.U. 1934.

(3) Cfr. art. 283 T.U. 1934.

TITOLO IV

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 87. — I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nella prima adunanza dopo la loro elezione, provvedono ad eleggersi il Presidente, che avrà il compito di regolare i lavori collegiali e di curare i rapporti con la Presidenza della Federazione e col Comitato Centrale.

Art. 88. — Ai lavori del Collegio dei revisori dei conti partecipano i componenti effettivi; solo in caso di assenza o di impedimento di uno di tali componenti subentra il componente supplente.

Se nel corso del triennio i componenti del Collegio si riducono, per qualsiasi causa, a meno di tre, si procede ad elezioni suppletive.

Art. 89. — Il Collegio dei revisori dei conti, che in via ordinaria si riunisce almeno ogni quattro mesi, controlla la regolarità dell'amministrazione finanziaria della Federazione, vigila sulla tenuta della contabilità relativa, accerta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili, verifica la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'ente.

Degli accertamenti effettuati fa relazione in apposito libro dei verbali, che viene custodito dal Tesoriere della Federazione e ne dà comunicazione al Comitato Centrale.

Art. 90. — Il Collegio dei Revisori dei conti procede collegialmente all'esame del conto consuntivo

della Federazione, redigendo per il Consiglio Nazionale apposita relazione, che deve essere sottoscritta da tutti i componenti.

Nella relazione ciascun revisore ha diritto di far inserire le proprie personali osservazioni, anche se non condivise dagli altri.

In caso di rifiuto di un revisore ad apporre la propria firma alla relazione, se ne farà menzione, indicandone i motivi, e la relazione sarà firmata dagli altri.

Art. 91. — Per il disimpegno delle attribuzioni di cui agli artt. 89 e 90 il Collegio dei revisori dei conti o i singoli componenti di esso hanno diritto, nel corso dell'esercizio finanziario di esaminare qualsiasi documento amministrativo-contabile relativo alla gestione finanziaria dell'Ente, onde trarre elementi di giudizio circa la regolarità della gestione stessa.

Art. 92. — L'esame del conto consuntivo deve essere effettuato dal Collegio dei revisori dei conti nel termine di giorni quindici dalla data in cui sono ad esso trasmessi gli atti relativi.

Art. 93. — I componenti del Collegio dei revisori dei conti sono tenuti a conservare il segreto sui fatti e sui documenti, dei quali vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio.

DEI RAPPORTI CON GLI ORDINI E CON LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA

TITOLO I

DEI RAPPORTI TRA FEDERAZIONE ED ORDINI

Art. 94. — Gli Ordini sono tenuti a dare esecuzione, nell'ambito provinciale, agli accordi conclusi dalla Federazione con gli Enti mutualistici ed assistenziali, ai sensi dell'art. 8 della legge 21 febbraio 1963, n. 244 nei termini di cui all'art. 57 cpv. 7 del presente Regolamento.

Il Comitato Centrale autorizzerà gli Ordini Provinciali che lo chiederanno preventivamente a concordare con Enti mutuo-assistenziali accordi locali i cui termini economici non dovranno in ogni caso essere inferiori ai minimi eventualmente concordati in campo nazionale o in carenza di essi dovranno corrispondere alle disposizioni normative e tariffarie che la Federazione avrà emanato in merito.

Ogni accordo stipulato in sede provinciale verrà operante solo dopo la ratifica da parte del Comitato Centrale della Federazione.

In caso di negata autorizzazione o di mancata ratifica, su richiesta dell'Ordine interessato, deciderà il Consiglio Nazionale, convocato d'urgenza.

Art. 95. — I Consigli direttivi degli Ordini devono ogni anno provvedere tempestivamente a compilare ed a mettere in discussione i ruoli relativi al contributo, fissato dal Consiglio Nazionale, per le spese di funzionamento della Federazione. Tale contributo è commisurato al numero degli iscritti all'Albo.

TITOLO II

DEI RAPPORTI TRA FEDERAZIONE ED ASSOCIAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA

Art. 96. — Allo scopo di regolare i rapporti con le varie Associazioni sindacali di Medici, operanti sul piano nazionale, e di stabilire, a seconda delle necessità, un programma il più possibile comune ad esse e che tenga conto delle norme deontologiche, nonché degli interessi globali della Classe Medica, la cui tutela è di stretta pertinenza della Federazione, è costituito presso quest'ultima un Comitato denominato «F.N.OO.MM. Sindacati» funzionante secondo norme stabilite dal Comitato Centrale ed approvate dal Consiglio Nazionale.

DELL'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Art. 97. — L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dell'anno stesso; tuttavia, agli effetti della riscossione delle entrate entro il 31 dicembre e della liquidazione e pagamento delle spese impegnate entro la stessa data, la chiusura dei conti è protratta al 15 gennaio dell'anno successivo, nel qual giorno l'esercizio stesso è definitivamente chiuso.

Art. 98. — L'esercizio comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce e la relativa contabilità distingue quelle che riguardano la gestione del bilancio da quelle che attengono le variazioni nell'ammontare e nella specie del patrimonio.

Art. 99. — Le entrate e le spese che si inscrivono in bilancio rappresentano la competenza dell'esercizio, cioè, per le entrate, quanto si crede che potranno produrre durante l'esercizio i diversi cespiti di entrata, e, per le spese, quelle che si prevede di dover fare nel corso del suddetto periodo.

Appartengono al conto del bilancio le entrate accertate e scadute, le riscossioni effettuate, le spese ordinate e liquidate, quelle impegnate ed i pagamenti effettuati nello stesso periodo di tempo.

Appartengono al conto generale del patrimonio: il valore degli immobili, giusta i relativi registri di consistenza, e quello dei mobili, del materiale ed altre attività, risultanti dagli inventari, i crediti ed i debiti e le variazioni di essi, sia che provengano dalla gestione del bilancio, sia che si verifichino per altre cause.

ART. 100 - I bilanci preventivi devono essere deliberati dal Comitato Centrale entro il mese di novembre dell'anno antecedente l'esercizio finanziario e sottoposti ad approvazione del Consiglio Nazionale entro il successivo mese di dicembre. I conti consuntivi devono essere approvati dal Comitato Centrale entro il mese di giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario e sottoposti all'approvazione del Consiglio Nazionale entro il seguente mese di luglio (1).

ART. 101 - Al bilancio preventivo deve essere allegata la tabella dell'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente il cui ammontare presunto va iscritto fra le entrate del nuovo esercizio finanziario. (2).

(1) - (2) delibera Consiglio Nazionale 19-12-87

Art. 102. — Nel bilancio di previsione deve essere iscritto un fondo per le spese imprevedute, di erogarsi soltanto per spese che abbiano carattere meramente accidentale, che per la loro entità non richiedano uno speciale stanziamento in bilancio che siano imposte da inderogabili necessità e non possano essere rinviate senza evidente detrimento del servizio e che non impegnino, con principio di spese continuative, i bilanci futuri.

Art. 103. — Le spese non contemplate nel bilancio preventivo, alle quali non possa farsi fronte col fondo per le spese imprevedute, devono essere autorizzate con deliberazione del Consiglio Nazionale (art. 34 del Reg.).

Art. 104. — Il Comitato Centrale, non propriamente delibera, può operare storni di fondi da un articolo all'altro della stessa categoria o da una categoria all'altra del bilancio, sempre che la spesa, cui si intende provvedere, sia di urgente necessità e la somma da prelevarsi sia realmente disponibile in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio.

Sono vietati gli storni da articoli relativi a spese finanziate con mezzi straordinari per impinguare quelli concernenti spese fronteggiate con mezzi ordinari.

Sono vietati inoltre gli storni tra i residui e quelli tra i residui ed i fondi di competenza.

Art. 105. — I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e controfirmati dal Tesoriere.

Prima di emettere un mandato di pagamento deve essere verificata la causa legale e la giustificazione della spesa e le delibere di competenza, che la somma da pagare sia nei limiti del bilancio e che ne sia fatta la giusta imputazione, secondo che essa appartenga al conto della competenza o a quello dei residui, alla relativa categoria ed all'articolo che debbono sempre essere indicati nel mandato.

Art. 106. — Il Tesoriere estingue i mandati nei limiti del fondo stanziato in bilancio.

Sotto la più stretta responsabilità personale non pagherà alcuna somma i cui mandati o prospetti di pagamento non siano conformi alle disposizioni di legge.

L'emissione ed il pagamento dei mandati provvisori sono vietati.

I mandati, ruoli o prospetti, coi quali si provvede al pagamento degli stipendi, dei fitti e di simili spese, non possono essere emessi prima della scadenza del debito.

Sono vietati, i mandati, ruoli e prospetti annuali complessivi.

Art. 107. — Il Tesoriere, oltre ai registri indicati nell'art. 32 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, deve tenere schede partitarie per ciascun articolo di spesa.

Art. 108. — Per l'assolvimento delle proprie funzioni il Tesoriere si avvale del personale della Federazione, che lo coadiuva anche per quanto concerne il servizio di cassa e quello di economato.

Art. 109. — Chiunque si inserisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro di pertinenza della Federazione, è tenuto a renderne conto senza pregiudizio delle sanzioni penali comminate contro coloro che usurpano pubbliche funzioni.

Art. 110. — I componenti del Comitato Centrale, che ordinano spese non autorizzate in bilancio e non regolarmente deliberate, oppure ne contraggono l'impegno o danno esecuzione a provvedimenti non regolarmente deliberati, ne rispondono in proprio ed in solido.

Rispondono, altresì, in proprio e in solido delle spese e dei danni conseguenti a lite intrapresa o sostenuta senza la deliberazione del Comitato Centrale.

Art. 111. — I componenti del Comitato Centrale e del Collegio dei revisori dei conti, nonché gli impiegati della Federazione sono responsabili delle carte e documenti loro affidati.

Occorrendo consegnarli ad altri per ragioni di servizio, dovrà farsene constare mediante apposito verbale.

Chiunque altro, a qualsiasi titolo, sia in possesso di carte e documenti di pertinenza della Federazione, ne risponde ad ogni effetto di legge.

Art. 112. — I componenti del Comitato Centrale e del Collegio dei revisori dei conti, nonché gli impiegati della Federazione, sono responsabili dei danni recati, con dolo o colpa grave, all'ente, o ai terzi, verso i quali l'ente stesso debba rispondere.

Se il fatto dannoso sia avvenuto per il dolo o la colpa grave di più persone, esse sono tenute in solido al risarcimento.

Sono esenti da responsabilità i componenti dei Collegi amministrativi sopra indicati, che per legittimi motivi non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constare in tempo nel verbale del loro motivato dissenso o dei richiami o proposte fatte per evitare l'atto da cui è derivato il danno.

Art. 113. — Qualora il fatto dannoso sia stato commesso dall'impiegato nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti l'ufficio da esso coperto i superiori gerarchici e gli amministratori della Federazione non rispondono dell'atto stesso, purché la destinazione all'ufficio sia avvenuta con la piena osservanza delle prescrizioni della legge e dei regolamenti e non vi sia colpa grave per quanto si riferisce al dovere di vigilanza.